



10735-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 25/01/2018

EMANUELE DI SALVO  
DANIELA RITA TORNESI  
MAURA NARDIN  
VINCENZO PEZZELLA  
ALESSANDRO RANALDI

- Presidente - Sent. n. sez.  
- Rel. Consigliere - 188/2018

REGISTRO GENERALE  
N.24682/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 28/06/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI  
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI  
che ha concluso per

Il P.G. Baldi Fulvio conclude per l'inammissibilità.

Udito il difensore

L'Avvocato (omissis) si riporta ai motivi di ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 28 giugno 2016 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Enna dichiarava (omissis) responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e la condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 154,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Veniva concessa la sospensione condizionale della pena.

1.1. All'imputata veniva contestato di essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di acqua mediante allacciamento diretto alla rete di distribuzione idrica del servizio pubblico gestito da (omissis) s.p.a.

1.2. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito risulta che in data 09 novembre 2009 la società (omissis) s.p.a. procedeva al distacco, per morosità, della fornitura idrica relativa all'abitazione dell'imputata. Il 29 aprile 2010, nel corso di una normale attività di controllo eseguita insieme ai Carabinieri di (omissis), veniva accertato che i sigilli, precedentemente apposti, erano stati rimossi e che era stato creato un allaccio diretto alla condotta idrica che consentiva un prelievo diretto dell'acqua senza il passaggio attraverso il contatore.

2. (omissis) propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione ed erronea applicazione degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. nonché degli artt. 125, 192, 546, lett.e) e 530 cpv. e il vizio motivazionale perché non vi è la certezza in ordine all'autore della condotta.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di violazione ed erronea applicazione degli artt. 52 (*rectius* 54), 392, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. nonché degli artt. 125, 192, 546, lett. e) e 530 cpv. perché l'autore della condotta ha agito in stato di necessità, ossia per sopperire anche solo momentaneamente al bisogno di un bene primario ed essenziale che gli era stato inopinatamente sottratto, posto che non vi è prova che il distacco della fornitura idrica sia stato effettuato a causa di una asserita e non dimostrata morosità. Il reato andava, in ogni caso, derubricato nella fattispecie di cui all'art. 392 cod. pen. o all'art. 393 cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di violazione ed erronea applicazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen. e 516 e segg. cod. proc. pen. perché detta aggravante non risulta contestata in fatto, per cui si è verificata la violazione del principio di correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza che dà luogo ad una nullità insanabile.

2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione o erronea applicazione dell'art. 62 *bis* e 133 cod. pen. perchè è stata inflitta una pena sproporzionata e comunque immotivata anche in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate.

2.5. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Il primo motivo è tardivo in quanto non sono deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivi di appello. Si osserva che, in ogni caso, esso si palesa manifestamente infondato alla stregua della analitica e puntuale ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito.

3. Quanto al secondo motivo si premette anzitutto che i giudici di merito hanno accertato che in data 09 novembre 2009 il personale dipendente della società (omissis) si recava presso l'abitazione della (omissis) sita in (omissis), via (omissis), palazzina C del complesso condominiale «case comunali», e procedeva al distacco per morosità della fornitura idrica, con il conseguente ritiro del contatore ed apposizione dei sigilli.

Si osserva inoltre che, così come affermato nella sentenza impugnata, l'assunto difensivo volto a scriminare la condotta della imputata ai sensi dell'art. 54 cod. pen. non può trovare accoglimento, non essendo stato addotto alcun elemento specifico e circostanziato idoneo a comprovare la sussistenza dei requisiti dello stato di necessità.

Ed ancora la condotta dell'imputata non può essere derubricata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto, nel caso in esame, l'appropriazione della cosa mobile altrui è finalizzata a trarre un profitto (Sez. 5, n. 55026 del 26/09/2016, Rv. 268907; Sez.5, n. 32383 del 19/02/2015, Rv. 264349).

4. Quanto al terzo motivo è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le ipotesi descritte nell'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune che va ravvisato nel maggior rispetto che va a determinate cose in ragione della condizione in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva,



per volontà del detentore o del proprietario o per le qualità ad esse inerenti (tra cui anche gli acquedotti).

Il significato letterale della indicazione normativa di cui all' art. 625 n. 7 c.p. ed il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre ad un'interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso oggettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di tutela. Sussiste, pertanto, l'aggravante *de qua* nel caso in cui, come nel caso in esame, la sottrazione dell'acqua sia avvenuta mediante l'allacciamento abusivo e diretto alla rete idrica, e ciò indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di acqua agli altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016 Rv. 266229). La contestazione, in fatto, risulta chiaramente dal tenore del capo di imputazione contestato.

5. In relazione al quarto motivo è sufficiente rammentare che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), ai fini del giudizio di comparazione delle circostanze di cui all'art. 69 cod. pen. il giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con la indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.

Nella fattispecie in esame i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione congrua e logica, di formulare un giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate, valorizzando il fatto che la <sup>(omissis)</sup> è incensurata e che il bene sottratto è di prima necessità.

Costituisce inoltre *ius receptum* il principio secondo cui la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Peraltro nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale l'obbligo di motivazione si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui alla predetta norma (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi ed altro, Rv. 256464).

6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Daniela Rita Tornesi



Il Presidente

Emanuele Di Salvo



Depositata in Cancelleria

Oggi.

- 9 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Corra

